



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

D.R. n. 079

## IL RETTORE

VISTO l'art. 111 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con RD n. 1592/1933;  
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;  
VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;  
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;  
VISTO il Regolamento generale di Ateneo;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;  
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art. 6, commi 7 e 8;  
VISTA la Deliberazione ANVUR n. 132 del 13.09.2013;  
VISTO il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 25.05.2018;  
VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 12.06.2018;  
RITENUTO necessario provvedere in merito

## EMANA

il seguente Regolamento:

### **REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA L. 240/2010**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010, l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori universitari di seguito denominati docenti.

#### **Art. 2 – Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti**

1. Il registro delle lezioni e diario delle altre attività (esami di profitto, esami di laurea, orientamento, piani di studio, stages, ricevimento studenti, assistenza laureandi,) assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000, di cui ciascun docente è personalmente responsabile secondo quanto previsto dalla normativa in materia di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

#### **Art. 3 Verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti**


1. Ciascun docente, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, provvede giornalmente alla compilazione del registro delle lezioni, tenuto costantemente a disposizione di possibili verifiche periodiche da parte del Direttore (o suo delegato), al quale dovrà essere consegnato, unitamente al diario, entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico.

2. Qualora il docente non provveda alla compilazione del registro delle lezioni o del diario nel termine di cui sopra, il Direttore ne segnala al Rettore il nominativo.
3. Il Rettore sollecita il docente inadempiente a provvedere in tempi rapidi (max 15 giorni).
4. Il Direttore **verifica** l'esatta e completa compilazione del registro e del diario in conformità con i compiti assegnati dal Dipartimento, vi appone il visto e ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento.
5. Il Direttore di Dipartimento, in qualità di soggetto chiamato a sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza sull'attività didattica del personale docente e ricercatore, all'esito della suddetta verifica, **rilascia giudizio di "conformità" o "non conformità"** dandone comunicazione al Rettore entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Il giudizio di conformità è equivalente a positiva valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti ai fini dell'art. 6, comma 8, della L. 240/2010.
7. Il giudizio di non conformità è equivalente a valutazione negativa dell'attività didattica e di servizio agli studenti ai fini dell'art. 6, comma 8, della L. 240/2010; in tal caso, ferma restando la responsabilità disciplinare, i professori e ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
8. Il Rettore attesterà l'avvenuta positiva valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, sulla base del giudizio di congruità del competente Direttore di Dipartimento, per le sole finalità di cui all'art. 6, comma 8 della L. 240/2010, limitatamente ai docenti che ne abbiano necessità per accedere a procedure in cui la stessa non può essere autocertificata.

#### **Art. 4 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto rettorale. In deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 10, dello Statuto di Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo dell'Università ed è reso pubblico sul sito [www.unimore.it](http://www.unimore.it)

Modena, li 13.06. 2018



IL RETTORE  
(Prof. Angelo Oreste Andrisano)